



Istituto Superiore di Sanità

Accordo di collaborazione

Progetto dal titolo

*"EUROMED "I REGISTRI TUMORI E LA PREVENZIONE PRIMARIA DELLE NEOPLASIE
ASSOCIATE FATTORI DI RISCHIO NOTI NEI PAESI DEL MEDITERRANEO."
Convenzione n.4M34/2*

Tra

Istituto Superiore di Sanità, di seguito nominato ISS, codice fiscale 80211730587 con sede in Roma, Viale Regina Elena n. 299, cap 00161, in persona del Direttore degli Affari Amministrativi e delle Risorse Economiche, Dott.ssa Rosa Maria Martoccia.

E

Associazione Italiana Registri Tumori (AIRTUM) -di seguito denominato "Ente" - codice fiscale 97571460019 con sede legale in Milano, Via Ricciarelli, 29-20148 rappresentato dal Segretario, Dott. Emanuele Crocetti

PREMESSO

- Che Sia il Ministero della Salute che l'ISS possiedono competenze nel settore sanitario e sono cointeressati a concordare il comune svolgimento di progetti di partenariato internazionale, promossi dall'Unione Europea e svolti nell'ambito di organizzazioni internazionali;
- Che il contesto internazionale incentiva un partenariato multilaterale che si prefigge di aumentare il potenziale di integrazione e di coesione regionale nonché il rafforzamento dei sistemi sanitari, la lotta alle malattie trasmissibili e a quelle non trasmissibili;
- Che tali forme di collaborazione sono state confermate dalla Direttiva annuale del Ministero per il 2012;

- Che l'ISS ha presentato nell'ambito delle materia oggetto della Direttiva suddetta il progetto dal titolo "EUROMED I REGISTRI TUMORI E LA PREVENZIONE PRIMARIA DELLE NEOPLASIE ASSOCIATE FATTORI DI RISCHIO NOTI NEI PAESI DEL MEDITERRANEO"
- in seguito a positiva valutazione del progetto suddetto da parte del Comitato Tecnico è stato siglato in data 27 dicembre 2012 la convenzione che disciplina gli aspetti legali, amministrativi e finanziari della predetta collaborazione.
- Che il progetto medesimo prevede, tra gli altri, la partecipazione, quale unità operativa, dell' **Associazione Italiana Registri Tumori (AIRTUM)** ;
- Che pertanto è possibile procedere, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modifiche ed integrazione, alla stipula di un accordo di collaborazione con **Associazione Italiana Registri Tumori (AIRTUM)** al fine di disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune finalizzate alla realizzazione del sopra citato progetto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto

Il presente accordo è concluso, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni per disciplinare le azioni necessarie alla realizzazione del progetto dal titolo "EUROMED "I REGISTRI TUMORI E LA PREVENZIONE PRIMARIA DELLE NEOPLASIE ASSOCIATE FATTORI DI RISCHIO NOTI NEI PAESI DEL MEDITERRANEO" e di quanto dettagliatamente descritto nel piano esecutivo che costituisce parte integrante del presente accordo (All. A).

Durante lo svolgimento delle attività previste nel presente accordo potranno essere apportate, previo accordo Ministeriale, modifiche al progetto che ne migliorino l'impianto complessivo.

Resta inteso che le variazioni non possono costituire modifica del finanziamento.

Art. 2 Durata

L'efficacia del presente atto è subordinata alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'ISS giusto disposto dell'art. 18, comma 5, D.L. n. 83/2012.

Le attività disciplinate dal presente atto decorrono dalla data di sottoscrizione della presente convenzione da ambo le parti e avranno scadenza il 18/02/2014 .

L'accordo potrà essere prorogato previa formale richiesta, siglata dal Legale Rappresentante, nella quale devono essere esplicitate valide ed eccezionali ragioni di necessità, da presentare all'ISS almeno 60 giorni prima della data di scadenza dell'accordo. La richiesta, se approvata dal Responsabile scientifico dell'ISS, verrà inviata al Ministero per la relativa autorizzazione.

La concessione della proroga, che sarà subordinata alla riconosciuta sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità, non costituisce, comunque, motivo di maggiorazione del finanziamento.

Art. 3 Contributo

Per lo svolgimento delle attività l'Ente riceverà dall'ISS un contributo pari a € 24.000,00 (ventiquattromila/00) che verrà versato, subordinatamente all'erogazione del finanziamento da parte del Ministero, secondo le seguenti modalità:

- 40%, pari ad € 9.600,00 a titolo di anticipazione dopo la sottoscrizione del presente accordo e previa presentazione di richiesta di pagamento;
- 30%, pari ad € 7.200,00 dopo il primo semestre di attività, previa presentazione di richiesta di pagamento e successivamente alla presentazione ed approvazione di un rapporto tecnico sullo stato di avanzamento del progetto e di un rendiconto finanziario, così come previsto al successivo art.4;
- 30%, pari ad € 7.200,00 a saldo, alla scadenza del contratto previa presentazione di relativa richiesta di pagamento e successivamente alla presentazione ed approvazione della relazione scientifica e di un rendiconto finanziario delle spese sostenute con il contributo erogato, corredato della relativa documentazione, così come previsto al successivo art. 4.

L'Ente è a conoscenza che l'erogazione del contributo è subordinata all'acquisizione, da parte dell'ISS, delle diverse rate di finanziamento da parte del Ministero e si impegna a tenere esente l'ISS da ogni eventuale pretesa derivante da terzi.

Il trasferimento suddetto, avendo natura contributiva è da intendersi fuori dal campo di applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiuntivo (IVA), ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 del D.P.R. 26/1/72 n. 633.

Ai sensi degli artt. 3 e 6 del D.Lgs. n. 136/2010, si richiede l'indicazione del conto corrente bancario o postale dedicato ai pagamenti relativi ai progetti dell'ISS, nonché i nominativi con i rispettivi codici fiscali delle persone delegate ad operare su suddetto conto.

Si fa presente che in mancanza di tali dati non sarà possibile procedere alla liquidazione delle richieste di pagamento emesse nell'ambito della presente convenzione.

L'ISS, inoltre, ai fini del pagamento dei ratei di finanziamento, si riserva la facoltà di richiedere copia della documentazione giustificativa delle spese riprodotte nei rendiconti finanziari presentati dell' Ente.

Art. 4 Rendicontazione

Al fine di verificare il regolare svolgimento delle attività di cui all'art. 1, l'Ente entro 15 giorni dalla scadenza di ogni semestre, trasmette all'ISS un rapporto tecnico sullo stato di avanzamento del progetto ed un rendiconto finanziario che riporti le somme impegnate e/o spese sostenute.

I semestri verranno calcolati a partire dalla data di sottoscrizione dell'accordo di collaborazione, fino a giungere alla scadenza dell'atto convenzionale prevista per il 18/02/2014.

Entro trenta giorni dalla scadenza dell'accordo, l' Ente trasmette all'ISS un rapporto tecnico finale sui risultati raggiunti nel periodo di durata dell'accordo stesso e un rendiconto finanziario finale delle spese sostenute per la realizzazione del progetto.

Tutta la documentazione giustificativa delle spese, dovrà essere mantenuta agli atti dell'Ente che si impegna a produrre gli originali o le copie conformi dei documenti suddetti su richiesta dell'ISS entro dieci giorni dalla richiesta stessa.

L'ISS può comunque richiedere in qualsiasi momento di conoscere lo stato di avanzamento del progetto.

Le spese sostenute dovranno corrispondere al piano economico allegato al presente atto (all. B). Un'eventuale variazione del piano economico potrà essere richiesta una sola volta per l'intera durata del progetto e dovrà pervenire, debitamente motivata e siglata dal legale rappresentante, almeno 120 giorni prima della data di fine validità del presente accordo. La stessa verrà poi trasmessa dall'ISS al Ministero per la relativa autorizzazione.

Non è ammesso l'utilizzo dei fondi per retribuire il personale dipendente, per l'affitto/acquisto di locali, per opere edilizie, per acquisto di autovetture e per spese relative ad utenza di vario genere (es. gas luce ecc).

L'eventuale quota di contributo non utilizzato risultante dalla rendicontazione finanziaria presentata dovrà essere restituito all'ISS.

Art. 5 Responsabile scientifico

Il Responsabile scientifico, chiamato a sovrintendere alle attività di collaborazione, sarà per l'ISS il Dott. Riccardo Capocaccia, per l'Ente il Dott. Diego Serraino.

Art. 6
Pubblicazioni e risultati della ricerca

I risultati del progetto, ivi inclusi i rapporti di cui all'articolo 4, sono di esclusiva proprietà del Ministero. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dall'Istituto nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente accordo, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero. Quest'ultimo potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione.

I dati generati dai flussi informativi derivanti dall'accordo e i risultati raggiunti con la realizzazione del progetto saranno pubblicati in appositi spazi del sito web del Ministero.

L'Ente ha la facoltà di utilizzare autonomamente i documenti ed i risultati di cui al comma 1 per le proprie attività istituzionali dietro espressa autorizzazione del Ministero, riportando l'indicazione: "Progetto realizzato con il supporto finanziario del Ministero della Salute".

Art. 7
Sospensione dei pagamenti, diffida ad adempiere e risoluzione dell'accordo

L'ISS sospenderà l'erogazione del finanziamento in caso di valutazione negativa delle relazioni di cui all'art.4, o per mancata o irregolare attuazione del presente accordo.

In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all'art. 4, di grave violazione degli obblighi di cui al presente accordo, per cause imputabili all'Ente, che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, l'ISS intima per iscritto all'Ente, a mezzo raccomandata a/r, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell'atto diffida. Decorso inutilmente detto termine l'accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell'atto di diffida.

L'accordo si intende risolto anche nel caso in cui all'Ente non provveda ad inviare le relazioni, di cui all'art. 4 del presente atto entro i termini previsti.

È espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, l'Ente ha l'obbligo di provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell'atto.

Art. 8
Responsabilità e Foro

Ciascuna parte risponderà esclusivamente degli atti della parte stessa posti in essere; per ogni controversia tra le parti sarà competente il Foro di Roma.


La presente convenzione, redatta in duplice originale viene approvata e sottoscritta in Roma e verrà registrata solo in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente.

Per l'Istituto Superiore di Sanità

**Per Associazione Italiana Registri Tumori
(AIRTUM)**

Il Direttore degli Affari
Amministrativi e delle Risorse
Economiche
Dr.ssa Rosa Maria Martocchia

Il Segretario AIRTUM
Dott. Emanuele Crocetti



27 GIU 2013